Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l' Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 525.
Ricostituzione del comune di San Giovanni di Bieda (Viterbo).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di San Giovanni di Bieda, aggregato con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789, al comune di Bieda, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Giovanni di Bieda e Bieda.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1789.

Il personale, già in servizio presso il comune di Bieda e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 20. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 526.

Elevazione a cinque miliardi del limite di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, per la concessione di anticipazioni alle aziende industriali creditrici dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 58, e 14 giugno 1945, n. 365;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a cinque miliardi il limite complessivo di un miliardo di lire di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 2.

Le anticipazioni a favore delle aziende nelle quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale abbia una partecipazione, potranno essere loro concesse pel tramite dell'Istituto medesimo, in base a dichiarazione da rilasciarsi da tale Istituto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 527.

Modificazioni alla composizione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo Statuto fondamentale del Regno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, è aggiunto il seguente comma:

« Fanno parte di diritto della Consulta coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri prima del 28 ottobre 1922, ed i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nominati dopo la liberazione di Roma ».

Art. 2.

Le designazioni attribuite all'Associazione nazionale combattenti e all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra dall'art. 5, lettere *a*) e *b*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, sono rispettivamente elevate da quattro ad otto e da due a quattro.

Art. 3.

Il numero dei rappresentanti delle associazioni di artigiani e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori che saranno chiamati a far parte della Consulta a norma dell'art. 4, lettera *h*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, viene elevato da tre a quattro.

Art. 4.

Il numero dei tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnici agrari, che saranno chiamati a far parte della Consulta a norma dell'art. 6, lettera *c*) del citato decreto legislativo 30 aprile 1945, n. 168, viene elevato da due a quattro.

Art. 5.

All'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 1945, numero 422, sono aggiunti i seguenti comma:

« Le direzioni centrali dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia designeranno inoltre, in ragione di uno per Partito, cinque Consultori scelti tra coloro che fecero parte del Comitato predetto nel periodo in cui esso fu delegato a rappresentare il Governo nel territorio occupato dal nemico.

Faranno altresì parte della Consulta coloro che in tale periodo hanno diretto il Comitato liberazione nazionale Alta Italia ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 36 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 528.

Denuncia obbligatoria dei prodotti tessili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro venti giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i produttori e i commercianti di prodotti grezzi o finiti dell'industria tessile e della maglieria nonchè delle confezioni ad essi relative, devono denunciare all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la loro impresa, i quantitativi dei prodotti di cui hanno la disponibilità o che detengono a qualsiasi titolo alla data predetta.

Lo stesso obbligo spetta, per le merci menzionate, a chiunque ne abbia la disponibilità o le detenga a qualsiasi titolo per conto terzi nonchè a chiunque le detenga per conto proprio a scopo di rivendita.

Art. 2.

La denuncia prevista nel precedente articolo deve essere presentata in duplice copia. In essa devono indicarsi le generalità del denunciante, il titolo della detenzione, le generalità dell'eventuale diverso proprietario, la quantità di cui si ha la disponibilità o che si detiene, con riferimento ai metri, ai capi e al corrispondente peso.

Devono inoltre essere precisati gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle materie prime e dei semilavorati tessili per quanto concerne i produttori e dei tessuti e delle maglierie e relative confezioni, per quanto riguarda i commercianti e i confezionisti. Deve essere specificato anche l'ammontare dell'imposta sull'entrata corrisposta.

Art. 3.

Se il denunciante non possa dichiarare gli estremi delle fatture di acquisto, dovrà allegare alla denuncia un elenco degli acquisti fatti nel quale indicherà la qualità della merce, il prezzo, nonchè, quando sia possibile, le generalità del venditore.

Quando entro il termine previsto per la denuncia sia pagata l'imposta sull'entrata relativa agli acquisti stessi, il denunciante sarà esente dalle sanzioni pecuniarie civili e penali previste a suo carico dalle leggi concernenti l'imposta sull'entrata.

Art. 4.

Chiunque non osserva l'obbligo di denuncia previsto nell'art. 1, o omette di allegare alla denuncia l'elenco indicato nell'art. 3, ovvero adempie agli obblighi stessi in modo incompleto, è punito con l'ammenda non inferiore ad un quinto del prezzo dei prodotti non denunciati o non compresi nell'elenco e non superiore al triplo del prezzo medesimo.

La merce non denunciata o non compresa nell'elenco è soggetta a confisca, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità stabilite per la violazione di altre leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — RICCI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 529.

Revoca di bandi di dichiarazione di zona delle operazioni, cessazione del trattamento di guerra al personale militare e militarizzato, nonchè smilitarizzazione del personale civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra sul territorio dello Stato;

Visti gli articoli 11 e 15 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 4 agosto 1943, n. 714, che ha dichiarato in stato di guerra tutto il territorio dello Stato;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 6 e 21 aprile 1941, 9 maggio 1941, 9 gennaio 1943, 14 aprile 1943, 21 maggio 1943, 14 giugno 1943, 21 e 26 luglio 1943, con i quali viene dichiarata zona delle operazioni parte del territorio dello Stato;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 1° ottobre 1943, n. 6, e 25 dicembre 1943, n. 15;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, relativo alla disciplina della militarizzazione;

Visti i bandi del Comandante Supremo delle Forze armate in data 17 maggio 1943, 3, 4, 16 e 30 giugno 1943 e 14 luglio 1943, che disciplinano la militarizzazione del personale ferroviario e postelegrafonico nei territori delle isole della Sicilia e della Sardegna e delle imprese private in zona delle operazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere effetto le dichiarazioni di zona delle operazioni decretate con bandi del Comandante Supremo delle Forze armate.

Le parti del territorio dello Stato, diverse da quelle indicate nel comma precedente, sono considerate zona delle operazioni a datare dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 e fino al 15 settembre 1945.

In dipendenza della dichiarazione di cui al comma precedente il pagamento delle indennità spettanti in zona delle operazioni non è dovuto a coloro che non abbiano prestato servizio presso enti mobilitati o che non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di avere applicazione le norme del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, relative al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, ad eccezione delle norme degli articoli 12, 40, 41 e 42.

Art. 3.

A decorrere dal 16 settembre 1945 cessano di aver effetto tutte le militarizzazioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato e delle imprese private.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 530.

Estensione a tutti i manufatti tessili dell'addizionale prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e successive modificazioni;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'addizionale sul prezzo dei tessili istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1945, è dovuta nella misura del sei per cento sul prezzo effettivo di vendita, anche quando non siasi fatto luogo a tipizzazione od assimilazione, per tutti i prodotti indicati nell'articolo medesimo a qualunque uso destinati, ad

esclusione dei filati da industria da impiegarsi in ulteriori trasformazioni o lavorazioni.

L'addizionale è dovuta dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso od al minuto o direttamente al consumatore.

E' dovuta dal commerciante all'ingrosso o da chiunque immetta al consumo i prodotti suindicati, quando non sia dimostrato che il produttore abbia già corrisposta l'addizionale.

Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce od a titolo gratuito, l'addizionale sarà liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie o di specie similari.

Art. 2.

Nessun rimborso compete per le somme già pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto interministeriale 28 settembre 1944, n. 700, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 3.

L'addizionale sarà riscossa con le modalità di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1943, n. 2/1606, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1943.

Art. 4.

Chiunque trasgredisca alle disposizioni dell'art. 1, è punito con la multa prevista dall'art. 55 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, nella misura da una a dieci volte l'addizionale stessa e non inferiore a L. 500.

La vendita o la cessione eseguita in frode in locali privati danno luogo all'applicazione della stessa multa, non solo sulla merce defraudata, ma su tutta quella esistente nel locale della vendita abusiva, ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Per merce defraudata s'intende quella già venduta o ceduta, quando la qualità o la quantità di essa risultino da prova certa.

Art. 5.

L'inosservanza degli obblighi di cui al decreto Ministeriale indicato nell'art. 3 è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 531.

Ripristino dell'ora normale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del 2° fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 92, col quale l'ora normale è stata anticipata di sessanta minuti primi a partire dalle ore 2 del 2 aprile 1945;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalle ore ventiquattro del giorno 15 settembre 1945 è ripristinata l'ora normale.

La conseguente ora di risulta sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ore ventiquattro *bis*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 532.

Istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Viste le leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 26 ottobre 1940, n. 1543; 20 novembre 1941, n. 1432; nonchè il R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, sul risarcimento dei danni di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' transitoriamente istituita presso il Ministero del tesoro la Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra.

Sono assegnati ad essa tutti i servizi relativi all'applicazione delle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 26 ottobre 1940, n. 1543, e 20 novembre 1941, n. 1432, nonchè del R. decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, riguardanti il risarcimento dei danni di guerra.

Il Ministero del tesoro provvederà alle relative esigenze con personale proprio, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e con personale non di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alle tabelle *B* e *D* annesse al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, rispettivamente riguardanti il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro e quello per la carriera d'ordine della stessa Amministrazione centrale è aumentato come segue:

Direttore generale (grado 4° del gruppo *A*) 1 posto;
Ispettore generale (grado 5° del gruppo *A*) 1 posto;
Archivisti capi (grado 9° del gruppo *C*) 1 posto;
Primi archivisti (grado 10° del gruppo *C*) 1 posto.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per il tesoro.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui al 1° comma del presente articolo. Il titolare del posto di grado 4° soppresso sarà eliminato ai sensi delle vigenti disposizioni, mentre gli impiegati dei rimanenti gradi che, per effetto della suindicata soppressione di posti, risultino in eccedenza ai posti dei rispettivi organici saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Art. 3.

Il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R. decreto 23 marzo 1943, n. 185, si estende anche, in quanto applicabile, all'Amministrazione del tesoro fino a che non sarà emanato apposito regolamento per il personale ed i servizi dell'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Il funzionario di cui all'art. 10, comma 5°, del Regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, conserva *ad personam* il grado di ispettore generale in soprannumero lasciando scoperto nella tabella *B* del decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, un posto di capo divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1945.

Determinazione della misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Commissioni e Sottocommissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 55;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;

Riconosciuta la necessità di determinare la misura della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti delle Commissioni elettorali, di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, e delle Sottocommissioni elettorali di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Decreta:

Art. 1.

Ai componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali è concessa, a carico dello Stato, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, con i mezzi di trasporto più economici, una medaglia di presenza nella misura rispettivamente di lire cento o di lire cinquanta, a seconda che si tratti di estranei o dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore in ciascuna provincia del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, contenente le norme di esecuzione per la formazione delle liste elettorali.

Roma, addì 9 giugno 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1483)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 8757 del 6 maggio 1921, col quale venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 45 a favore della signora Martani Umiltà in Betti;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta signora Martani Umiltà in Betti si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 8757 del 6 maggio 1921, è riconosciuto a favore della signora Martani Umiltà fu Giulio in Betti il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 45.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: Gullo

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 luglio 1941, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza) ed è stato nominato commissario straordinario l'ing. Antonio Massanelli;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione dell'ing. Antonio Massanelli, il signor Francesco Caggiano fu Biase è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
Soleri

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) possedute nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1941 che disponeva lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.) e la nomina dell'amministratore straordinario del detto ente nella persona del dott. Vincenzo Fagiuoli;

Considerata la opportunità di preporre alla Società Nazionale d'Etiopia il dott. Giuliano Cora attuale presidente della Società anonima per il commercio nell'A.I. con la quale la S.N.E. ha rapporti di comune interesse;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Fagiuoli cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.).

Il dott. Giuliano Cora è nominato amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
Parri

Il Ministro per le finanze
Scoccimarro

(1445)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Nomina del presidente, del vice presidente, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 maggio 1928 che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli articoli 15 e 21 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo, in data 20 luglio 1937;

Visto che nella riunione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto suddetto, tenutasi il 15 marzo 1945, venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nelle persone dei signori conte avv. Vittorio Fossombroni, gr. uff. rag. Piero Valiani, comm. avv. Mario Gobbo, dott. Nello Niccoli, on. avv. Arnaldo Dello Sbarba, dott. Enea Fabrizi, comm. Gino Salocchi e gr. uff. avv. Angelo Badiani;

Visto che nella medesima adunanza vennero anche nominati, quali sindaci effettivi, i signori comm. rag. Vincenzo Razzauti e comm. dott. Edoardo Benedettini, e quale sindaco supplente, il sig. dott. Battista Giannarelli;

Ritenuto che, ai sensi dello statuto su citato, occorre nominare, in seno al Consiglio di amministrazione come sopra costituito, il presidente ed il vice presidente dell'Istituto e completare il Collegio sindacale con un sindaco effettivo ed uno supplente di nomina governativa;

Decreta:

1. I signori conte avv. Vittorio Fossombroni e comm. avv. Mario Gobbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana con sede in Firenze, per il biennio 1945-1946;

2. Il comm. dott. Mario Romanelli è nominato sindaco effettivo dell'Istituto predetto, con le funzioni di presidente del Collegio sindacale, e il dott. Mario Ruta è nominato sindaco supplente dell'Istituto stesso. Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

p. Il Ministro: PERSICO

(1365)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dal Banco di Sicilia - Palermo, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

L'avv. Emanuele Avellone fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone (Palermo);

il cav. Pacifico Orlandi fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata);

il sig. Aurelio Bartelucci è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Staffolo (Ancona);

il sig. Aurelio Bernabucci fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serra S. Quirico (Fabriano);

il sig. Carlo Serrao è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filadelfia (Catanzaro);

il sig. Antonio Mainenti fu Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montano Antilia (Salerno);

il sig. Donato Palumbo fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

il sig. Pasquale Morra fu Teodoro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Puglia (Foggia);

il sig. Giuseppe Nubila fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza);

il sig. Ottavio Bloisi di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza);

il sig. Pasquale De Fazio fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sersale (Catanzaro);

il sig. Francesco Di Girolamo fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti);

il sig. Francesco Pardi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo);

il sig. Federico Colantonio fu Giuseppe Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso);

il sig. Andrea Giovanni Carta fu Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ballao (Cagliari);

il sig. Gabriele Sette di Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande (Nuovo);

il sig. Salvatore Soddu fu Stefano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teti (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

p. Il Ministro per il tesoro
PERSICO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, via Lauro, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Fabbrica argenterie Clementi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Rivolta Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Impex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base gli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Impex », importazione esportazione materie prime, con sede in Milano, via Durini, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Impex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Di Marcantonio Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Glessmer A. & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Glessmer A. & C. », con sede in Milano, via Lauro n. 16 (prodotti chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Glessmer A. & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Rizza Alfonso.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «La Metallochimica», con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo «La Metallochimica», con sede in Milano, via Solferino, 7, esercente rappresentanze, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo «La Metallochimica», con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ruggeri Ugo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 28 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942 n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio 27 settembre 1943, con cui venne sciolta l'amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta) e il rag. Bartoccelli Adolfo di Girolamo e il sig. Trupia Arcangelo fu Salvatore vennero nominati rispettivamente commissario e vice commissario;

Considerata l'opportunità di ricostituire l'ordinaria amministrazione dell'azienda suindicata;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Sicilia;

Decreta:

Il sig. Agnesi Giovanni fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

p. *Il Ministro per il tesoro*
Persico

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Diritto di monopolio sui tubetti per uso farmaceutico e dolciumi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1936, che stabilisce il diritto di monopolio sui tubetti occorrenti alle industrie per la preparazione di sigarette medicamentose o pel rivestimento di appositi dolciumi;

Visti i decreti Ministeriali 20 dicembre 1943 e 29 febbraio 1945, che variano i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette;

Ritenuta l'opportunità di adeguare alle mutate condizioni del mercato anche il diritto di monopolio stabilito dal succitato decreto Ministeriale 3 giugno 1936;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1945, il diritto di monopolio dovuto dal fabbricante per ogni tubetto che viene ceduto alle industrie indicate nel succitato decreto Ministeriale 3 giugno 1936, è stabilito in:

L. 0,15, per tubetti senza bocchino;

L. 0,25 per tubetti con bocchino qualunque siano le caratteristiche di esso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: Scoccimarro

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni » (importazioni esportazioni generi alimentari), Milano, piazzale Vittoria, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Agenzia importazioni esportazioni », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Belotti Bernardino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Alino », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Alino » articoli per fumatori, con sede in Milano, via Rembrandi n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Alino » articoli per fumatori, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Belloni Attilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1387)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, corso Ravizza, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Eletta » fabbrica italiana articoli balneari, sportivi e affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Colombo Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Gambardella successori », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Gambardella successori » (apparecchi termotecnici), con sede in Milano, via Manzoni 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Gambardella successori » (apparecchi termotecnici), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Concari Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1388)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale della gente dell'aria, della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria e della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati disoccupati presso le società esercenti linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che approva lo statuto della Cassa nazionale della gente dell'aria;

Visto il contratto collettivo 14 settembre 1939, contenente lo statuto della Cassa mutua malattie operai gente dell'aria (Bollettino uff. Ministero corporazioni, fascicolo 233, del 26 luglio 1940, allegato 2114);

Visto il contratto collettivo 1° marzo 1936, per la costituzione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari (Bollettino ufficiale Ministero corporazioni, fascicolo 139, del 31 agosto 1936, allegato n. 879);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni ed organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario l'amministrazione delle tre Casse sopra indicate;

Decreta:

Il dott. Carlo Rutigliano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione:

a) della Cassa nazionale della gente dell'aria;

b) della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria;

c) della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari;

con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione di ciascuna.

Le gestioni delle Casse saranno conservate autonome.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1427)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Revoca del sequestro della Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 16 luglio 1942, n. 166, con il quale la Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione, si ravvisa opportuno che la Società anonima immobiliare Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. » sia liberata dai vincoli conseguenti al detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 15 giugno 1942, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Vittorio Emanuele 21 « S.A.V.E. », con sede in Milano.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del liquidatore, del presidente e di due componenti del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 22 dicembre 1942, con la quale la Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento) venne sciolta e posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore è deceduto, e che occorre procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerata l'opportunità di procedere, sempre ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge numero 375, anche alla sostituzione dei componenti il Collegio sindacale;

Decreta:

Il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Realmonte (Agrigento).

Il sig. Giuseppe D'Alessandro fu Francesco e i signori Salvatore La Rocca fu Lorenzo e Salvatore Minuta di Giovanni sono nominati, il primo presidente, e gli altri due componenti del Collegio sindacale della Cassa predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1459)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Conferma del commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario provinciale di Firenze della Commissione Alleata, in data 27 dicembre 1944, con il quale venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) e l'avv. Enrico Greco venne nominato commissario straordinario della Banca stessa;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio finanziario provinciale di Firenze della Commissione Alleata, in data 9 giugno 1944, con il quale in sostituzione dell'avv. Enrico Greco, l'avv. Walter Cardoso di Dante venne nominato commissario straordinario della azienda suddetta;

Decreta:

Si conferma la nomina dell'avv. Walter Cardoso a commissario straordinario della Banca sconti e depositi di Firenzuola (Firenze) con i poteri e le attribuzioni di cui al titolo 7°, capo 2° della legge bancaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Concessione di un quantitativo premio di zucchero ai produttori di bietole zuccherine conferenti agli stabilimenti d'estrazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti gli articoli 3, comma 2°, e 13, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1945, relativo al prezzo delle bietole zuccherine e dello zucchero;

Considerata l'opportunità di concedere ai coltivatori di bietole zuccherine quantitativi di zucchero quale premio in rapporto ai quantitativi di prodotto consegnato agli zuccherifici nella campagna 1945;

Decreta:

Art. 1.

Ai produttori di bietole zuccherine (conduttori, coloni e compartecipanti) che conferiscono agli stabilimenti di estrazione l'intera produzione ottenuta nella campagna 1945 è concesso, oltre la razione prevista per i normali consumatori, un quantitativo di gr. 900 di zucchero per ogni dieci quintali di bietole zuccherine conferite e fino ad un massimo di kg. 5 per ciascun produttore e ciascuna persona di famiglia con lui convivente a carico.

Per potersi avvalere della concessione i produttori devono presentare agli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori, competenti per territorio, lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di iscrizione annonaria e debbono dichiarare la superficie coltivata, il luogo di coltivazione e la produzione conseguita.

Art. 2.

Gli zuccherifici hanno l'obbligo di inviare agli Uffici bieticoli competenti l'elenco dei produttori che hanno conferito bietole, con la indicazione del quantitativo complessivo da ciascuno di essi conferito.

Art. 3.

Sulla base dei dati contenuti nello stato di famiglia presentato dal produttore e dell'elenco di cui al precedente art. 2, gli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori, stabiliscono il quantitativo di zucchero che, ai sensi del precedente art. 1, viene concesso al produttore stesso ed a ciascuna delle persone di famiglia con lui conviventi a carico.

Gli Uffici bieticoli debbono compilare un elenco nominativo dei produttori ammessi al godimento della concessione, nel quale deve risultare, per ciascuno di essi, il Comune di residenza, il luogo di coltivazione, la superficie coltivata, la quantità di bietole consegnate allo zuccherificio, il quantitativo di zucchero complessivamente concesso e il numero delle persone di famiglia che hanno diritto di beneficiarne.

L'elenco di cui al precedente comma, deve essere trasmesso, in duplice esemplare, dagli Uffici bieticoli alla Sezione provinciale dell'alimentazione territorialmente competente, che ne restituirà un esemplare con il visto di convalida.

Gli Uffici bieticoli rispondono dell'esattezza dei dati forniti alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali hanno facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari.

Art. 4.

Lo zuccherificio, in base all'elenco munito del visto di convalida, ad esso rimesso dall'Ufficio bieticolo, provvede alla concessione all'avente diritto del quantitativo di zucchero attribuito, rilasciando apposita bolletta di accompagnamento, da valere quale documento giustificativo per il trasporto, nella quale deve essere specificato il giorno di consegna del prodotto, il luogo di destinazione ed il termine di validità della bolletta.

Art. 5.

Lo zucchero concesso ai produttori di bietole ai sensi del presente decreto, viene pagato dai medesimi al prezzo fissato dallo Stato, comprensivo della tassa di fabbricazione.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1502)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1945, n. 103, all'art. 3, seconda linea, ove è detto: «... il servizio delle *associazioni* private... », ecc., si deve leggere: «... il servizio delle *assicurazioni* private... », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 24 del 1° settembre 1945 riguardante i prezzi di cessione per pneumatici per autocarri.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, previe intese intervenute con la Commissione Alleata, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 24 del 1° settembre 1945, ha comunicato i seguenti prezzi di vendita al consumatore (comprensivi del compenso per le ditte distributrici) per i pneumatici di provenienza alleata.

	1) Coperture			Camere d'aria	
Misure	Nuove	Usate	Riparate	Nuove	Usate e riparate
	Lire			Lire	
12 × 45	9.000	8.700	8.400	1.600	1.400
16 × 45	10.800	10.400	10.160	1.700	1.500
16 × 50	11.300	10.700	10.400	1.800	1.600
30 × 5	11.300	10.600	10.100	2.000	2.000
32 × 6	12.400	11.300	10.800	2.400	2.200
34 × 7	17.100	15.900	15.300	2.800	2.600
36 × 8	19.400	18.200	17.600	2.900	2.700
38 × 8	18.900	17.800	17.400	3.000	2.800
38 × 9	22.600	21.700	21.100	3.200	3.000
42 × 9	26.300	24.500	24.000	3.300	3.100
50 × 9	34.400	32.100	29.800	3.500	3.300
165 × 400	9.700	9.400	9.000	2.000	1.800
170 × 20	14.300	14.100	13.600	3.000	2.800
190 × 20	15.300	14.800	14.200	3.000	2.800
200 × 20	16.600	15.[illegible]00	14.800	3.200	3.000
210 × 20	17.100	15.900	15.300	3.200	3.000
230 × 20	19.400	18.[illegible]00	17.500	3.300	3.1 0
270 × 20	27.500	25.100	24.000	3.500	3.300
300 × 19	4.600	4.500	4.200	1.000	800
300 × 21	4.700	4.600	4.500	1.100	800
300 × 25	4.800	4.700	4.600	1.000	800
325 × 19	4.800	4.700	4.600	1.000	800
350 × 18	4.800	4.700	4.600	1.000	800
350 × 19	4.900	4.800	4.700	1.000	800
400 × 15	5.700	5.500	5.300	1.200	1.000
400 × 17	5.900	5.600	5.400	1.200	1.000
425 × 17	6.300	6.100	5.900	1.300	1.100
450 × 16	6.100	5.900	5.700	1.300	1.100
450 × 20	6.400	6.200	6.000	1.300	1.100
450 × 21	6.600	6.300	6.100	1.300	1.100
475 × 18	6.500	6.400	6.200	1.300	1.100
500 × 15	6.400	6.200	6.000	1.300	1.100
500 × 18	6.700	6.400	6.200	1.300	1.100
500 × 19	6.800	6.7 0	6.400	1.300	1.100
500 × 26	7.600	7.2 0	7.000	1.300	1.100
525 × 16	6.600	6.200	6.100	1.400	1.200
525 × 17	6.800	6.400	6.300	1.400	1.200
525 × 18	6.900	6.700	6.600	1.400	1.200
525 × 19	7.000	6.900	6.800	1.400	1.200
525 × 20	7.100	6.800	6.700	1.400	1.200
550 × 15	6.400	6.200	6.100	1.500	1.300
550 × 16	6.700	6.400	6.200	1.500	1.300
550 × 17	7.100	6.900	6.700	1.500	1.300
600 × 16	8.100	7.800	7.600	1.600	1.400
600 × 18	8.300	8.100	7.800	1.600	1.400
600 × 20	8.[illegible]00	8.3 0	8.100	1.600	1.400
650 × 16	8.500	8.3 0	8.100	1.700	1.500
650 × 17	8.600	8.400	8.300	1.700	1.500
650 × 18	8.700	8.500	8.400	1.700	1.500
650 × 20	9.000	8.700	8.600	1.700	1.500
700 × 16	9.400	9.000	8.700	1.700	1.500
700 × 17	9.900	9.600	9.300	1.700	1.500
700 × 18	10.500	10.100	9.700	1.700	1.500
700 × 20	10.700	10.4 0	9.900	1.700	1.500
700 × 20 32 × 6	12.400	11.3 0	10.800	1.700	1.500
700 × 21	12.400	11.300	10.800	1.700	1.500
715 × 115	6.900	6.800	6.700	1.600	1.400
720 × 120	7.000	7.900	6.800	1.700	1.500
725 × 20	13.000	11.900	11.600	1.800	1.600
730 × 130	7.100	7.000	6.900	1.700	1.500
730 × 140	7.200	7.100	7.000	1.800	1.600
740 × 140	7.400	7.200	7.100	1.800	1.600
750 × 18	14.300	13.300	12.700	1.800	1.600
750 × 20	14.800	13.600	13.000	1.800	1.600
825 × 20	18.800	18.200	17.600	1.900	1.700
900 × 13	17.100	16.500	15.860	1.900	1.700
900 × 16	18.200	17.600	17.100	1.900	1.700
900 × 20	19.400	18.200	17.600	2.000	1.800
975 × 20	20.[illegible]00	19.100	18.200	2.200	2.000
975 × 24	21.000	19.400	18.700	2.200	2.000
1000 × 20	21.000	19.400	18.800	2.400	2.200
10 0 × 16	22.100	20.500	18.800	2.500	2.300
10 0 × 20	22.800	21.500	20.000	2.500	2.300
1100 × 20	24.800	24.000	22.800	2.800	2.600
1125 × 20	26.300	24.000	22.800	3.000	2.800
1200 × 20	32.100	29.800	28.600	3.200	3.000
1200 × 24	33.200	32.100	29.800	3.400	3.200
[illegible]7[illegible] × 20	36.700	32.100	29.800	3.[illegible]00	3.000
13 0 × 16	39.000	34.400	32.100	3.300	3.100
1350 × 20	40.200	35.[illegible]00	33.200	3.500	3.300

2) In aggiunta ai prezzi di vendita sopra indicati, le ditte incaricate della distribuzione sono autorizzate a riscuotere un soprapprezzo del 5 % per la costituzione di un fondo di conguaglio per le spese di trasporto dei pneumatici, del quale fondo dovranno rendere conto alle Amministrazioni interessate.

3) E' autorizzata altresì, a titolo di rimborso spese, la riscossione di un diritto da parte degli Enti che provvedono alla emissione dei buoni di assegnazione dei pneumatici in una misura che non potrà eccedere l'1 % del prezzo al consumatore riportato nel punto 1).

(1484)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Franchina di Vincenzo, nato a Castel-l'Umberto (Messina) il 17 dicembre 1909, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Roma.

(1487)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2541, in data 7 settembre 1945, il geom. Mencarini Mario è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

(1486)

MINISTERO DELL' INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1. — Con provvedimento in data 10 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Alessandria:

Strevi, Pareto, Parodi Ligure, Fabbrica Curona, San Sebastiano Curone, Cabella, Pozzolo Groppo, Ottiglia, Mongiardino Ligure, Masio e Garbagna.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 4 agosto 1945.

2. — Con provvedimento in data 10 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Asti:

Agliano, Calamandrana, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 27 luglio 1945.

3. — Con provvedimento del 30 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Cuneo:

Aisone, Argentera, Barge, Boves, Briga Marittima, Cartignano, Castellino Tanaro, Castino, Crissolo, Paesana, Pamparato, Rossana, Sambuco Pietraporzio, Sanfronte, Santo Stefano Belbo, Sommariva Perno, Tenda e Venasca.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 25 luglio 1945.

(1496)

E' stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti comuni della provincia di Padova:

Lozzo Atestino, Masi, Monselice, Ponte San Nicolò, Sant'Angelo di Piove, Selvazzano, Vescovana, Grantorto, Piove di Sacco e Padova.

(1497)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 agosto 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 463, (Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 1° aprile 1950, nelle Provincie del Nord Italia), già reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 10 settembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1505)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 25 agosto 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 466, (Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi), già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 10 settembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1504)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.